

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE A
GEOFOR S.P.A.**

CIG 85503861BE

GARA 126/20

INDICE

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1 (Premesse ed allegati).....	4
Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro).....	5
Articolo 3 (Durata dell'Accordo e Proroga)	9
Articolo 4 (Personale)	10
Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)	10
Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)	11
Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)	11
PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE	11
Articolo 8 (Modalità di esecuzione del contratto).....	11
Art. 9 (Garanzia).....	15
Articolo 10 (Verifiche e controlli sui servizi).....	15
Articolo 11 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione	15
PARTE III VICENDE CONTRATTUALI	16
Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio).....	16
Articolo 13 (Subappalto).....	16
Articolo 14 (Inadempimenti e penali)	17
Articolo 15 (Risoluzione).....	18
Articolo 16 (Recesso)	20
Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto).....	20
Articolo 18 (Cessione del credito)	21
Articolo 19 (Invalidità parziale).....	21
Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore)	21
PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA.....	22

Articolo 21 (Corrispettivo).....	22
Articolo 22 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria).....	22
Articolo 23 (Cauzione Definitiva).....	25
PARTE V DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 24 (Clausola codice etico).....	26
Art. 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione).....	27
Articolo 26 (Domicilio contrattuale).....	27
Articolo 27 (Riservatezza).....	28
Articolo 28 (Trattamento dei dati personali).....	29
Articolo 29 (Foro competente).....	29
Articolo 30 (Spese).....	29
Articolo 31 Interpretazione del presente contratto.....	29
Articolo 32 (Norme di rinvio).....	30

Il presente Accordo Quadro (l'“**Accordo**”)/Contratto è stipulato in data [●].[●].2020

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona di [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●]., CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●] , con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●]della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l'Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Premesse ed allegati)

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 Geofor S.p.A. ha, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], inserito la Ditta [●] nella graduatoria di Accordo Quadro per l'affidamento del servizio riparazione su guasto degli autotelai dei veicoli del parco mezzi di Geofor S.p.A.. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L'Appaltatore, quale soggetto affidatario dell'esecuzione dell'Accordo, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei servizi affidati con il presente Accordo, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.3 L'Appaltatore ha piena cognizione ed accetta senza riserva alcuna, che il presente Accordo Quadro è stipulato con nr. 2 Operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 lettera b) del D.Lgs

50/2016 e che pertanto il presente Accordo fissa tutte le condizioni per l'aggiudicazione dei singoli affidamenti specifici che avviene in base a criteri oggettivi indicati nel presente documento e che l'affidamento avviene in parte senza la riapertura del confronto concorrenziale ed in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'Accordo Quadro.

1.4 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.5 Sono allegati al presente Accordo:

Allegato I) elenco mezzi.

Allegato II) elenco depositi di Geofor ove devono essere ritirati e riconsegnati i mezzi

Allegato III) DUVRI standard dei depositi di Geofor;

Articolo 2 (Oggetto dell'accordo quadro)

2.1 Il presente Accordo quadro ha ad oggetto la riparazione su guasto della meccanica, motore ed il telaio degli automezzi pesanti e leggeri facenti parte dell'Autoparco aziendale della Società Geofor S.p.A.. Il numero di automezzi interessati agli eventuali interventi di riparazione è il seguente:

OGGETTO	Nr. automezzi
VEICOLI DI MARCA BREMACK	1
VEICOLI DI MARCA DAF	1
VEICOLI DI MARCA FIAT	17
VEICOLI DI MARCA ISUZU	65
VEICOLI DI MARCA IVECO	59
VEICOLI DI MARCA MAN	2
VEICOLI DI MARCA MERCEDES	9
VEICOLI DI MARCA MITSUBISHI	1
VEICOLI DI MARCA NISSAN	22
VEICOLI DI MARCA PIAGGIO	16
VEICOLI DI MARCA RENAULT	16

OGGETTO	Nr. automezzi
ATTREZZATURA DI MARCA AMS	7
ATTREZZATURA DI MARCA AUTOBREN	27
ATTREZZATURA DI MARCA ECOZETA - EMITECNO	1
ATTREZZATURA DI MARCA FARID	7
ATTREZZATURA DI MARCA MAZZOCCHIA	10
ATTREZZATURA DI MARCA NEXTRA SRL	1
ATTREZZATURA DI MARCA NOVARINI	51
ATTREZZATURA DI MARCA OMB	1
ATTREZZATURA DI MARCA ROSSI	8
ATTREZZATURA DI MARCA TENCO INDUSTRIE	38

In particolare il servizio di intervento su guasto comprende le seguenti attività:

- a) riparazione dei componenti idraulici, elettrici, elettronici, di climatizzazione, ecc;
- b) riparazione dei gruppi meccanici (motore, pompa iniezione, frizione, cambio, trasmissione-differenziali, ponti e assali freni, sospensioni, impianto freni, impianti idraulici e di alimentazione ecc.);
- c) Manutenzione programmata in base ai piani prestabiliti dalle Case costruttrici degli autotelai e delle attrezzature degli automezzi;
- d) Ingrassaggio parti meccaniche, attrezzatura, tenuta in esercizio impianto automatico
- e) Ripristino / posa impianto ingrassaggio automatico
- f) riparazione mediante officina mobile idoneamente attrezzata, in grado di poter eseguire l'intervento nel luogo in cui l'attrezzatura è rimasta in panne. Tale attività deve essere disponibile 24h, festivi compresi;
- g) fornitura di materiali e di ricambi originali, di primo impianto o equivalenti;
- h) revisioni periodiche
- i) servizio di trasporto dei veicoli dalle sedi operative della società Geofor S.p.A. alla sede della officina meccanica e successiva riconsegna al deposito di appartenenza, mediante applicazione di una targa prova in possesso della officina di riparazione.

2.2 Le prestazioni Contrattuali dovranno essere eseguite con la prontezza necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli della Geofor S.p.A., qualunque sia il tipo di avaria a cui siano andati soggetti e dovunque si sia manifestata. In caso di guasto e/o anomalia su strada - se richiesto - dovrà essere garantito l'intervento in loco entro 2 (due) ore dalla chiamata.

L'appaltatore si impegna a restituire il mezzo riparato entro 72 h dalla chiamata indipendentemente dal luogo di ritiro del mezzo, salvo guasti di particolare gravità e complessità,

ove l'appaltatore si impegna a comunicare entro 24 h dalla presa in carico del mezzo la motivazione

RICAMBI:

I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le Prestazioni Contrattuali, dovranno essere esclusivamente originali per quanto riguarda le seguenti parti:

- componenti dello sterzo (a titolo esemplificativo: barre, idroguida, piantone, crociere, testine, tiranti, scatola guida, etc.);
- componenti l'impianto frenante (a titolo esemplificativo: pastiglie, pinze, dischi, tubi freni, etc.);
- componenti il sistema di trasmissione (alberi di trasmissione , crociere e cuscinetti)

Primo impianto o equivalenti per tutti i restanti ricambi necessari all'oggetto dell'accordo.

2.3 L'Accordo Quadro è stipulato con nr.2 operatori economici ai sensi dell'art. 54 c.4 lettera b), i singoli affidamenti avverranno nella seguente modalità:

- 1) Al primo classificato nella graduatoria di gara viene affidata l'esecuzione del servizio di manutenzione programmata ai prezzi offerti in sede di gara e gli interventi di assistenza su strada;
- 2) Per il servizio di riparazione su guasto la stazione appaltante procede alla richiesta di preventivo ai 2 Operatori economici affidatari dell'accordo quadro. Si procederà con la riapertura del confronto competitivo per tutti i guasti: al verificarsi dell'evento la Committente richiede via mail ai 2 operatori economici affidatari apposita offerta per la riparazione completa del guasto verificatosi. L'appaltatore deve rispondere alla suddetta richiesta di offerta entro 24 ore sempre a mezzo mail all'indirizzo indicato dalla Committente, indicando il prezzo offerto per la risoluzione del guasto ed ogni eventuale operazione accessoria compreso il ritiro del mezzo e/o riconsegna del mezzo presso il luogo indicato dalla Stessa). L'affidamento della singola attività avviene nei confronti dell'Operatore che ha espresso il minor prezzo tramite lettera d'ordine o ordine scritto. Resta inteso che le offerte economiche presentate dagli Appaltatori in sede di gara costituiscono il prezzo base di rilancio per i successivi confronti competitivi.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Appaltatore si impegna a partecipare agli eventuali confronti competitivi per l'aggiudicazione dei singoli affidamenti specifici.

La Committente nel richiedere l'offerta si obbliga a trasmettere tutte le informazioni a disposizione per l'individuazione del guasto, riconoscendo all'operatore economico la facoltà di esaminare il guasto sul luogo al fine di formulare la propria offerta.

Modalità di esecuzione degli interventi di riparazione:

- Dovranno essere espressamente richiesti da Geofor Spa
- L'Appaltatore dovrà emettere specifico preventivo di spesa
- Dovranno essere approvate da Geofor Spa
- L'Appaltatore dovrà aprire la Scheda di Lavorazione, essa dovrà contenere:
 - a. ID intervento
 - b. Data e ora ritiro veicolo deposito (inizio lavoro)
 - c. Data e ora consegna veicolo Deposito (fine lavoro)
 - d. Nome stazione appaltante
 - e. Deposito prelievo veicolo
 - f. Cod mezzo
 - g. Targa mezzo
 - h. Km mezzo – h lavoro attrezzatura
 - i. Descrizione intervento
 - j. Ore lavoro – Quantità – Prezzo
 - k. Descrizione ricambio – Codice articolo – Quantità – Prezzo – Sconto

La Scheda Lavoro una volta chiusa dovrà pervenire presso la committenza tramite mail al seguente indirizzo: gpm@geofor.it al più tardi entro le ore 12 del giorno successivo la consegna del veicolo.

La Stazione Appaltante si riserva entro i 5 giorni successivi all'esecuzione dell'intervento di verificarne la bontà dello stesso attraverso la messa in servizio attivo a titolo di prova di esercizio o convocando l'Appaltatore per una verifica tecnica e della componentistica oggetto dell'intervento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di conservare i ricambi sostituiti nei 5 giorni successivi alla data e ora di consegna veicolo presso il deposito di Geofor

Geofor Spa ha sviluppato un sistema di gestione che prevede la codifica puntuale di ogni intervento lo stesso potrà essere adottato come strumento di sistema.

2.4 Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) senza necessità di nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

- in caso di acquisizione di nuovi veicoli anche di marca diversa e nuove attrezzature anche di tipologia diversa da quelle originariamente previste o dismissione veicoli;
- in caso di apertura nuovi depositi degli automezzi o dismissione di depositi.

Articolo 3 (Durata dell'Accordo e Proroga)

3.1 L'Accordo Quadro ha durata di nr. 12 (*dodici*) mesi o al raggiungimento della spesa di € 1.206.867,00 se raggiunto prima dei 12 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento.

Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

3.2 Poiché è in corso da parte della Stazione appaltante un processo per una nuova definizione della gestione del parco mezzi aziendale nel suo complesso compreso l'aspetto manutentivo l'Appaltatore accetta che l'affidamento del servizio potrà avere durata inferiore ai 12 mesi. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite e sarà tenuto all'esecuzione del servizio sino all'effettivo subentro di eventuale nuovo Soggetto.

3.3 Geofor rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che in tal caso il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso di risoluzione l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle prestazioni eseguite.

3.4 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Accordo quadro è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospeso o abbandonato.

3.5 Le parti si danno atto che, qualora nel corso dei 12 mesi di durata dell'accordo quadro, il processo di riorganizzazione del parco mezzi non si sia ancora concluso e che quindi non sia ancora operativo il nuovo Soggetto manutentore dei mezzi la Committente si riserva la facoltà di prorogare l'accordo quadro - l'Appaltatore si obbliga ad accettare - per il tempo strettamente necessario e comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario. In ogni caso la proroga è esercitabile e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi.

3.6 In caso di esercizio della proroga di cui al punto precedente il servizio è svolto alle medesime condizioni previste dall'accordo

Articolo 4 (Personale)

4.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative. In particolare a corrispondere al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

4.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti e/o in caso di mancata trasmissione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori impiegati nell'appalto, il Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

4.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 5 (Sicurezza e rischi da interferenze)

5.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

5.2 Non sono ravvisabili rischi da interferenza perché le attività manutentive si svolgono o su strada, o presso la sede dell'Appaltatore.

Articolo 6 (Responsabile operativo del servizio)

6.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile:_____

6.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

7.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. Davini Francesco.

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

7.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

PARTE II SPECIFICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' OPERATIVE

Articolo 8 (Modalità di esecuzione del contratto)

8.1 Officina dell'Appaltatore:

Le officine di riparazione devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio per le lavorazioni oggetto dell'Accordo, in grado di effettuare gli interventi specifici previsti dal

contratto. Le officine che svolgono il servizio di autoriparazione devono avere i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 1 c.3 della L122 del 05/02/1992.

La stessa officina deve possedere attrezzature idonee all'esecuzione delle attività previste dal contratto.

La mancanza delle suddette caratteristiche comporta, previa eventuale diffida sulla regolarizzazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 del presente Accordo Quadro.

L'Appaltatore si impegna a:

- ✓ garantire l'esecuzione delle attività contrattuali su 6 giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al venerdì oltre al sabato mattina fino alle ore 12;
- ✓ comunicare eventuali giorni di chiusura dell'officina per festività nazionali e patronali con almeno 15 giorni di anticipo;
- ✓ garantire il servizio di riparazione nel periodo di ferie estive ed invernali, senza alcuna interruzione.

8.2 Officina mobile:

L'appaltatore garantisce il servizio di soccorso mediante officina mobile idoneamente attrezzata, in grado di poter eseguire l'intervento nel luogo in cui l'attrezzatura è rimasta in panne. Tale attività deve essere disponibile 24h, festivi compresi;

L'officina mobile deve essere attrezzata con generatore elettrico, compressore, sollevatori, scaffalatura dedicata ad ospitare chiavi ed attrezzatura e strumenti di diagnosi.

8.3 Movimentazione veicoli con applicazione di targa prova:

Su specifica richiesta della Committente l'Appaltatore provvede al ritiro dei mezzi guasti dalle sedi di Geofor o nei luoghi ove si è verificato il guasto ed al trasferimento presso la propria officina mediante apposizione di targa prova. In tal caso il corrispettivo riconosciuto all'Appaltatore è compreso nel preventivo di spesa.

8.4 Controllo sui lavori e sui ricambi:

Geofor S.p.A. si riserva il diritto, nel corso dell'intervento, di inviare presso l'Appaltatore, proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase (stato avanzamento lavori, qualità dei materiali e ricambi utilizzati, esecuzione interventi, stato di danneggiamento e usura dei particolari proposti in sostituzione, ecc.).

L'azione del personale incaricato alla verifica delle lavorazioni non esime l'Appaltatore dalle responsabilità che possono derivarle ancorché, vengano riscontrati inconvenienti o difetti successivamente.

Geofor S.p.A., valutati i risultati del collaudo effettuato dal proprio personale incaricato ai controlli contesta all'Appaltatore, tramite PEC all'indirizzo di cui al successivo art. 26 gli interventi effettuati quali, a titolo d'esempio:

- a) interventi eseguiti "non a regola d'arte";
- b) interventi "non conclusivi" per il ripristino del veicolo;
- c) sostituzioni di ricambi diversi da quelli dichiarati;
- d) interventi eseguiti, ma non autorizzati.

Per le casistiche contemplate ai punti a) e b), l'Appaltatore deve effettuare gli interventi "conclusivi e/o a regola d'arte" a proprie spese compresa la movimentazione del veicolo.

Per quanto riguarda la sostituzione di ricambi diversi da quelli dichiarati, punto c), Geofor S.p.A. oltre che a non riconoscere le prestazioni eseguite, si riserva la facoltà di attivare, previa eventuale diffida alla regolarizzazione, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15 dello schema di Accordo quadro.

Nel caso in cui siano state eseguite delle riparazioni non autorizzate, punto d), le stesse non verranno riconosciute all'Appaltatore che autonomamente ha effettuato l'intervento di riparazione (compresa la fornitura di ricambi).

I lubrificanti da fornire per eventuali rabbocchi o sostituzioni, dovranno essere rispondenti alle specifiche tecniche indicate dal costruttore.

8.5 Ricambi

I ricambi occorrenti per l'espletamento degli interventi devono essere nuovi di fabbrica, originali, di primo impianto o equivalenti.

- RICAMBIO ORIGINALE:

Per ricambi originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 e n. 461/2010, pezzi di ricambio *"la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti dalla medesima linea di produzione di detti componenti"*.

Ai ricambi originali appartengono i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore del veicolo identificati con i riferimenti del costruttore del veicolo.

- RICAMBIO DI PRIMO IMPIANTO:

Si intendono per ricambi di primo impianto quei ricambi che hanno i seguenti requisiti:

- Sono classificati con uno specifico “*codice catalogo*” da parte della Casa Costruttrice del veicolo e sono da quest’ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione;
- garantiscono la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale posseggono le stesse caratteristiche;
- sono consegnati in imballi con l’indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo , applicati all’origine da parte della Casa Produttrice ed il riferimento del codice catalogo originale applicato.

Per tali parti di ricambio inoltre è richiesto in sede di fornitura, oltre al codice identificativo originale, il codice identificativo del ricambio di primo impianto, l’indicazione di marca e modello, il n. di serie (dove previsto);

- RICAMBIO EQUIVALENTE:

Per ricambi equivalenti agli originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 n. 461/2010, pezzi di ricambio “fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio dei veicoli in questione”.

Geofor S.p.A. richiede al fornitore di presentare, contestualmente alla consegna del ricambio la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

8.6 Modalità operative e disposizioni sugli ordini:

Tutti gli interventi da eseguirsi devono essere richiesti all’Appaltatore tramite richiesta scritta da parte del Responsabile parco mezzi o suo delegato; tale richiesta deve contenere la descrizione della lavorazione/interventi richiesti.

Geofor S.p.A. non provvede alla remunerazione di servizi effettuati, in assenza di detta richiesta scritta.

8.7 Listini e cataloghi ufficiali della Casa Madre:

L’Appaltatore si impegna a fornire al Committente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, il listino ed i cataloghi ufficiali del Costruttore in vigore, preferibilmente in formato elettronico ed on-line aggiornati, o le chiavi di accesso per la visualizzazione on line. In caso di mancata consegna nei termini di cui sopra, si applica la penale di cui all’art. 14 del presente Accordo.

Art. 9 (Garanzia)

9.1 L'Appaltatore deve fornire la garanzia sul funzionamento delle riparazioni effettuate per un periodo 6 mesi. Nel caso in cui il guasto (riconducibile all'intervento precedentemente eseguito), si riscontri nelle "parti sostanziali e/o funzionali " del bene fornito, l'Appaltatore si obbliga all'immediata sostituzione.

9.2 L'Appaltatore esegue altresì le riparazioni di parti in garanzia, nonché la sostituzione dei materiali difettosi e/o non funzionanti entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, via PEC di riscontro da parte del Responsabile del Parco mezzi di Geofor S.p.A. o suo incaricato.

Articolo 10 (Verifiche e controlli sui servizi)

Geofor S.p.A. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 11 (Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor S.p.A. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità e ambiente.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 12 (Obblighi dell'Appaltatore relativi all'esecuzione del servizio)

12.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente Accordo si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 13 (Subappalto)

12.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

13.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

13.3 L'Appaltatore si obbliga a:

1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

13.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 (Inadempimenti e penali)

14.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per

inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

14.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

- a) Ritardo nella consegna dei listini ufficiali e cataloghi della casa costruttrice oltre 15 giorni dalla stipula del contratto o dalla data di esecuzione anticipata € 10,00 per ogni giorno naturale e consecutivo;
- b) Mancato rispetto delle tempistiche indicate all'art. 2.2 (72 ore), per ogni giorno lavorativo di
- c) Mancato rispetto delle tempistiche di intervento urgente con officina mobile entro 2 ore dalla richiesta € 30,00 per ogni ora di ritardo;
- d) in caso di interventi non risolutivi € 100,00 ad evento oltre alla eliminazione delle difformità a cura e spese dell'Appaltatore
- e) in caso di interventi non effettuati a regola d'arte € 100,00 ad evento oltre alla eliminazione delle difformità a cura e spese dell'Appaltatore
- f) per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 25,00 (euro venticinque/00) ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00).

14.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

14.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio da parte dell'appaltatore, Geofor S.p.A. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio, fermo restando ogni altro diritto o azione.

14.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

14.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 15 (Risoluzione)

15.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:

- a) Applicazione delle penali di cui all'art.14 per 5 volte nell'arco di 12 mesi;
- b) In caso di non corrispondenza fra quanto fatturato e quanto realmente eseguito.
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo del Committente incaricato del controllo
- e) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- f) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- g) abbandono arbitrario dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- h) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui agli artt. 17 e 18 del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- i) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- j) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- k) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- l) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- m) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria
- n) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- o) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- p) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;

q) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

15.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

15.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 16 (Recesso)

16.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

16.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto)

17.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

17.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 18 (Cessione del credito)

18.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 19 (Invalidità parziale)

19.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 20 (Responsabilità dell'Appaltatore)

20.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor S.p.A. di Pontedera (PI) .

20.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stessa possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

20.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 21 (Corrispettivo)

21.1 Per l'esatta e completa esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto, Geofor riconosce all'Appaltatore i seguenti prezzi:

- in caso di intervento di manutenzione programmata, il prezzo da questi offerto in sede di gara e derivante dall'applicazione dei ribassi applicati ai prezzi posti a base di gara (vd. Allegato [●]);
- in caso di intervento con riapertura del confronto competitivo, il prezzo da questi offerto ad esito della procedura competitiva;
- in caso di intervento su strada, il corrispettivo derivante dal prezzo orario presentato in sede di gara per le ore impiegate

22.2 E' escluso il riconoscimento del "diritto di chiamata" o di altri oneri non espressamente previsti dall'accordo

Articolo 22 (Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

22.1 Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A., in formato pdf, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor S.p.A. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

La fattura, emessa mensilmente, relativa ai lavori eseguiti autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento numero d'ordine di Geofor S.p.A. e numero di CIG;
- b) riferimento numero della bolla di accompagnamento inerente ai mezzi riparati;

- c) quantità del prodotto/ricambio utilizzato e codice del costruttore del veicolo, in caso di ricambio di primo impianto o equivalente, oltre al codice del produttore del veicolo dovrà essere riportato il codice del produttore del ricambio;
- d) descrizione della lavorazione effettuata;
- e) prezzo unitario di listino ricambi del costruttore del veicolo;
- g) ore di manodopera utilizzate e costo orario;
- h) sconto praticato sui ricambi;
- i) prezzo al netto dello sconto praticato.

Accertata la corrispondenza dei dati fra la fattura (che deve contenere tutte le indicazioni sopra citate), ordine aziendale e bolla di accompagnamento, sarà cura di Geofor S.p.A. liquidare la fattura emessa.

22.2 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 22.6.

22.3 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____
- Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

- Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
- Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
- CCNL applicato: _____;

22.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di

sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

22.5 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene nel rispetto delle seguenti tempistiche:

- la prima rata pari a 1/2 dell'importo complessivo del biennio di validità del contratto è fatturata al 12 mese dalla stipula o dal provvedimento di esecuzione anticipata se presente, la seconda rata dopo 24 mesi. Il pagamento avviene nei termini indicati al punto 22.2

22.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;
- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

22.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

22.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente:.85503861BE.

Articolo 23 (Cauzione Definitiva)

23.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

23.2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

23.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

23.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

23.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 (Clausola codice etico)

24.1 L'Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs 231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

24.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 25 (Documentazione antimafia ed altra documentazione)

25.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

25.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

25.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

25.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 26 (Domicilio contrattuale)

26.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la Committente a:	Per l' Appaltatore a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 27 (Riservatezza)

27.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

27.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

27.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

27.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 28 (Trattamento dei dati personali)

28.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Contratto, solo ed esclusivamente per le finalità connesse all'adempimento dei relativi obblighi contrattuali.

Articolo 29 (Foro competente)

29.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 30 (Spese)

30.1 Eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Articolo 31 Interpretazione del presente contratto

31.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

31.2 Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

31.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 32 (Norme di rinvio)

32.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 cod. civ. l'Appaltatore espressamente approva le clausole contenute negli art.: 3 (durata del contratto), 4 (Personale), 8 (Modalità di esecuzione del contratto), 14 (penali), 15 (risoluzione del contratto), 16 (recesso), 17 (divieto di cessione del contratto), 18 (cessione del credito), 22 (Pagamenti), 29 (Foro competente).

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)